

CONVENZIONE PER IL COMANDO DI PERSONALE DIPENDENTE
ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001

Con il presente atto convenzionale in forma di scrittura privata, a valere tra le parti ad ogni effetto,

TRA

L'**Istituto Autonomo Case Popolari di Catania** (I.A.C.P. di Catania), rappresentato in questo atto dalla dott.ssa Patrizia Giambarveri nata a Enna (EN), il 23/02/1969, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per questo atto presso lo I.A.C.P. di Catania, Via Dottor Consoli, 80, 95124 Catania (CT) (C.F. 00134840875), autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 28/07/2023, di seguito individuato per brevità anche come "**Ente Utilizzatore**"

E

Il **Comune di Raddusa** rappresentato in questo atto da _____, nato ad _____ (), il _____, in qualità di Segretario Comunale, domiciliato per questo atto presso il Comune di _____, Via _____, n. ____, 95 _____ () (C.F. _____), autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, di seguito individuato per brevità anche come "**Ente Cedente**";

PREMESSO

- Che il comma 2-sexies dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, prevede che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;
- Che l'art. 23 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;
- Che, ai sensi del citato art. 23, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- Che tramite la convenzione prevista dall'art. 23 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
 - Che lo I.A.C.P. di Catania e il Comune di Raddusa hanno concordato di ricorrere temporaneamente alla citata disposizione normativa, al fine dell'utilizzo in comando del dipendente sig. Cicero Antonino del Comune di Raddusa, per garantire un supporto alle attività dello I.A.C.P. di Catania;

Tanto premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Comune di Raddusa, titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con orario part-time di n. 24 ore settimanali con il sig. Cicero Antonino, autorizza lo stesso a svolgere la propria attività lavorativa di Istruttore Tecnico presso l'I.A.C.P. di Catania, con assegnazione all'Area Tecnica per un totale di ore 24 settimanali.
3. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina la gestione di risorse umane del Comune di Raddusa (Cedente) presso l'I.A.C.P. di Catania (Ente Utilizzatore), per un periodo determinato a partire dal _____ e fino al _____, salvo risoluzione anticipata di questa convenzione, per svolgere le funzioni di Istruttore Tecnico presso l'Area Tecnica.
4. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse.

5. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL e Decentrati di comparto.

ART. 2

(Individuazione del personale comandato)

1. Il Comune di Raddusa titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con orario part-time di n. 24 ore settimanali con il sig. Cicero Antonino, autorizza lo stesso a svolgere la propria attività lavorativa di Istruttore Tecnico presso lo I.A.C.P. di Catania, sulla base delle indicazioni di quest'ultimo, il tutto come di seguito specificato:
 - dipendente sig. Cicero Antonino, nato a Catania il 26/11/1971;
 - Caratterizzazioni professionali – Istruttore, cat. C1, del Comune di Raddusa.
2. L'utilizzo del personale comandato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato antecedente l'inizio del periodo di comando.

ART. 3

(Tempo di lavoro in comando)

1. Per l'unità di personale individuata ai sensi del precedente articolo 2 è definito come tempo di lavoro in comando, nell'Ente Utilizzatore, quello di seguito specificato: Tempo di lavoro in comando: n. 24 ore settimanali, distribuite in funzione dell'orario ordinario dell'ente utilizzatore.
2. L'Ente Utilizzatore può organizzare il personale comandato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato di cui sopra, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.
3. Al personale comandato si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego nell'amministrazione.
4. L'eventuale trattamento economico accessorio, ove contrattualmente e normativamente consentito, derivante dalla prestazione lavorativa dipendente sig. Cicero Antonino, rimane a carico dell'Ente utilizzatore esclusivamente per il periodo del comando. Eventuali istituti contrattuali accessori aventi competenza anteriore alla data di attivazione del comando non saranno oggetto di rimborso da parte dell'Ente utilizzatore.
5. Le ferie e gli altri congedi ordinari e straordinari saranno concessi dall'Ente utilizzatore presso cui il dipendente presta servizio e periodicamente comunicati all'ente cedente. In caso di malattia, il dipendente effettuerà le previste comunicazioni, con le modalità disciplinate dalla vigente normativa, al Servizio Gestione Amministrazione Sviluppo Risorse Umane dell'Ente cedente, e comunicherà lo stato di malattia all'ente utilizzatore.

ART. 4

(Gestione economica del personale comandato)

1. Ai fini economici, previdenziali ed assicurativi, il dipendente sig. Cicero Antonino risulta a carico dell'ente cedente per il periodo di vigenza della presente convenzione. Le competenze connesse alle prestazioni di lavoro rese dal lavoratore, comprensive dei relativi oneri previdenziali, assistenziali, fiscali e assicurativi, saranno a carico dell'ente utilizzatore.
2. Il rapporto di lavoro del personale comandato, ivi compresa la disciplina delle progressioni tra le aree e/o le progressioni economiche all'interno delle aree, è gestito dall'ente cedente, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.
3. Le amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale comandato, almeno con cadenza trimestrale, al fine di ottimizzare la gestione economica e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali del personale comandato.
4. L'Ente cedente corrisponderà direttamente al dipendente sig. Cicero Antonino il trattamento economico fondamentale connesso alle prestazioni di lavoro ordinarie, se ed in quando dovuto il salario accessorio nella misura stabilita dai CCNL e dagli accordi decentrati integrativi vigenti nell'Ente presso il quale sono svolte le prestazioni che giustificano ciascuna voce di salario accessorio, che sarà comunicato mensilmente dall'ente utilizzatore.
5. L'Ente cedente provvederà a comunicare all'Ente utilizzatore, con cadenza mensile, gli eventuali oneri derivanti dalle prestazioni accessorie attribuite con atto formale al dipendente sig. Cicero Antonino che

saranno a totale carico dell'Ente utilizzatore e che verranno anticipate dall'Ente cedente, che dunque provvederà prontamente alla liquidazione della suddetta quota parte dovuta. Tali quote accessorie pertanto saranno rimborsate all'Ente cedente dall'Ente utilizzatore previa acquisizione del riepilogo trimestrale fornito dall'Ente cedente che le ha anticipate.

6. I buoni pasto sono erogati direttamente a cura e a carico dell'ente utilizzatore secondo la disciplina contrattuale e regolamentare dell'Ente stesso.
7. Non sono previsti rimborsi per le spese di trasporto in relazione alla nuova sede di lavoro.

ART. 5

(Durata, revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata, con decorrenza dal _____ fino al _____.
2. Le amministrazioni procedono alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutarne la possibile proroga, il rinnovo o una eventuale riformulazione, sulla base di atti approvativi da parte degli organi competenti delle amministrazioni stesse.

ART. 6

(Verifiche inerenti la convenzione)

1. Le Amministrazioni verificano l'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.
2. Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale comandato.

ART. 7

(Eventuali modifiche della convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in comando e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due enti interessati.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2, 3 e 4.

ART. 8

(Inadempimenti e risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:
 - a. Quando il l'Ente utilizzatore utilizzi il personale comandato contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione;
 - b. Quando il l'Ente cedente contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato per il comando di operare effettivamente nell'Ente Utilizzatore;
 - c. Quando l'Ente Utilizzatore non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti.
2. La presente convenzione, per esigenze organizzative e funzionali degli enti stipulanti, potrà essere revocata, con lettera raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

ART. 9

(Comunicazioni fra gli enti)

1. L'Ente utilizzatore si impegna a:
 - i. Comunicare tempestivamente e via PEC e/o email agli indirizzi dell'Ente cedente _____@_____ e _____@_____ eventuali infortunio malattie del dipendente al fine di consentire all'Ente di attivare le apposite procedure;
 - ii. Rendicontare all'Ente cedente, con periodicità mensile le prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie svolte dal dipendente sig. Cicero Antonino con esplicita evidenza di:
 - durata e natura delle prestazioni, in relazione alle corrispondenti clausole contrattuali nazionali e decentrate applicabili;
 - eventuali assenze e relative giustificazioni, complete degli elementi necessari a determinare le eventuali decurtazioni economiche applicabili;
 - permessi e congedi (retribuiti e non retribuiti) e ferie godute;
 - iii. con periodicità trimestrale rimborsare all'Ente cedente la spesa che quest'ultimo Ente avrà sostenuto per conto dell'Ente utilizzatore, per il trattamento economico erogato al dipendente sig. Cicero Antonino, come definito ai precedenti art., comprensiva dei relativi oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso.

ART. 10

(Disposizioni generali e finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.
3. Il presente Atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto anche digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

LE PARTI:

PER LO I.A.C.P. DI CATANIA (ENTE UTILIZZATORE)

Il Direttore Generale / Dirigente dell'Area Finanziaria-Amministrativa

Dott.ssa Patrizia Giambarveri / Dott. Calogero Centonze (firmato digitalmente)

PER IL COMUNE DI RADDUSA (ENTE UTILIZZATORE)

Il _____ / Dirigente _____

Dott. _____ / Dott. _____ (firmato digitalmente)